



**A.N.F.**  
**Associazione Nazionale Forense**

Caro Collega,

In qualità di nuovo segretario di A.N.F., tra le varie questioni valutate, ho nuovamente considerato anche la **Convenzione R.C. Professionale** in corso con **Assita dal 1982**.

Ho verificato che, grazie ai continui aggiornamenti effettuati sulla polizza, sempre in linea con le diverse e crescenti esigenze della nostra categoria, **rimane oggi tra le migliori proposte assicurative presenti sul mercato, sia in termini qualitativi che quantitativi.**

In particolare, la **Polizza Young**, per il Giovane Avvocato, e la **Polizza del Legale** a valere per il singolo oppure per lo Studio Associato **presentano aspetti e garanzie veramente convenienti.**

Per ogni informazione puoi contattare l'**UFFICIO CONVENZIONI A.N.F.** Linee Verdi **800.23.72.20**, oppure, senza alcun impegno, inviare l'allegato modulo.

Ti ricordo che una **massiccia adesione** rafforzerà il potere contrattuale che tutti noi potremo esercitare nei confronti degli Enti assicurativi sottoscrittori della Convenzione.


Cordialità.

Roma, Novembre 2009

**Ester Perifano**  
Segretario Generale ANF  
*Ester Perifano*



**CONVENZIONE  
ESCLUSIVA  
ASSITA** | **A.N.F.** Associazione Nazionale Forense  
[www.associazionenazionaleforense.it](http://www.associazionenazionaleforense.it)



# POLIZZA Young

**R.C. PROFESSIONALE  
del GIOVANE AVVOCATO**

NEO ISCRITTO DA NON PIÙ DI 3 ANNI ALL'ALBO

## UNICA POLIZZA CON

- **RETROATTIVITÀ ILLIMITATA** - Art. 17
  - **TUTELA GIUDIZIARIA ILLIMITATA** - Artt. 26, 27, 28, 29, 30  
per vertenze civili e penali
- ed inoltre*
- **FUNZIONI DI ARBITRO RITUALE E IRRITUALE** - Art. 16 c
  - **INCARICHI GIUDIZIALI** - Art. 16 b
  - **FATTO COLPOSO E/O DOLOSO DI COLLABORATORI, SOSTITUTI DI CONCETTO, PRATICANTI E DIPENDENTI** - Art. 16 d
  - **FATTO COLPOSO DI SOSTITUTI D'UDIENZA E PROFESSIONISTI DELEGATI** - Art. 108 cpc - Art. 16 e



**GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA** - Art. 17 bis  
a valere per tutti sinistri avvenuti in vigenza di contratto, contestati in qualsiasi momento

**altre CONVENZIONI**

**AVVOCATO** con iscrizione all'Albo superiore ai 3 anni

**STUDI LEGALI ASSOCIATI**

**PER ASSICURARSI**

**CONTATTARE**

[www.assita.com](http://www.assita.com)

Numero Verde  
**800-237220**

[assita@assita.it](mailto:assita@assita.it)





**ASSICURATO**

Cognome - nome \_\_\_\_\_ cod. fiscale \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_  
 Iscritto all'Albo di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ *compilare*



■ L'Assicuratrice Milanese S.p.A., in base alle norme che regolano l'Assicurazione in generale e alle condizioni di polizza riportate dal presente fac-simile, nonché dalla **Condizione particolare/aggiuntiva A)**, presta l'assicurazione fino alla concorrenza del massimale convenuto per ogni sinistro e per anno assicurativo.

**MASSIMALE UNICO € 1.000.000**

**PREMI ANNUI LORDI**

**esclusa Garanzia Postuma Illimitata € 250**

**compresa Garanzia Postuma Illimitata € 315**

**Da quando si è iscritto all'Albo**

sono state rivolte all'Assicurando richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale?

NO  SI Dettagliare motivo \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_

**N.B. In caso di risposta affermativa la Compagnia si riserva l'assunzione del rischio**

In attesa di ricevere l'originale della polizza quietanzata, per assicurarsi il **Contraente Assicurato trasmette all'ASSITA S.p.A. - P.le Baracca, 10 - 20123 Milano questa pagina compilata e firmata** e provvede al pagamento della prima annualità di premio, comprese imposte, di Euro \_\_\_\_\_

■ allegando nota contabile del bonifico effettuato ad **ASSITA**, di cui alle **Coordinate Bancarie: IBAN**

Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	N° Conto	Banca
IT	08	L	02008	01606	000040178138	UNICREDIT BANCA
IT	23	V	07601	01600	000018453209	BANCO POSTA

■ allegando ricevuta del versamento sul c/c postale N. **18453209** intestato all'**ASSITA**

SI

Il **Contraente e/o l'Assicurato** dichiara di aver ricevuto e preso visione delle informazioni rese dall'allegato 7/B (posto nell'ultima pagina della presente proposta) del reg. ISVAP N. 5/2006 e prende atto che **ASSITA** è autorizzata all'incasso del premio ai sensi dell'art. 118 d.lgs. 209/2005.

data \_\_\_\_\_ il Contraente Assicurato

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente gli artt. 7 - 8 - 9 - 14 - 15 - 17 - 20 - 30.

data \_\_\_\_\_ il Contraente Assicurato

# ASSICURATRICE



# MILANESE S. p. A.

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

Capitale Sociale €uro 8.840.000,00 i.v.  
Riserva Sovrapprezzo azioni €uro 6.760.000,00 i.v.  
Sede e Direzione Generale:  
41018 - S. Cesario Sul Panaro (MO)  
Corso Libertà, 53  
Tel. 059.74.79.111 Fax 059.74.79.112  
www.assicuratricemilane.it

Società soggetta a controllo e direzione  
unitaria di MODENA CAPITALE S.p.A.  
Capitale Sociale €uro 121.814.366,00 i.v.  
Riserva Sovrapprezzo azioni  
€uro 3.185.634,00 i.v.

MODENA  CAPITALE  
S.P.A.


## ESCLUSIVA ASSITA



# POLIZZA Rischi Professionali del GIOVANE AVVOCATO



A.N.F.  
Associazione  
Nazionale  
Forense



Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell'Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. ° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Agenzia:** Assita SpA, l'Intermediario assicurativo che ha l'esclusiva del marchio "Professional Indemnity" **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; **Assicurazione:** il contratto di assicurazione; **Contraente:** il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone; **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali; **Danni:** morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati; **Compensi:** ammontare dei compensi professionali rilevanti ai fini dell'obbligo di contribuzione previdenziale al netto di IVA e cassa previdenza relativi all'esercizio precedente al periodo in cui ha effetto l'assicurazione; **Franchigia:** l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo; **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; **Perdite patrimoniali:** ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni; **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione; **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società; **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro; **Scoperto:** la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro; **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione; **Società:** Assicuratrice Milanese SpA, l'impresa assicuratrice.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nel senso che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se le avesse conosciute, comporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892-1893-1894 c.c., cioè la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

### Art. 2 - Altre assicurazioni

In caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni. L'eccedenza sarà calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo rischio dell'importo capitale rientrante nel massimale da quest'ultime assicurato.

### Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). I premi devono essere pagati alla Agenzia Assita oppure alla Società.

### Art. 4 - Modifiche al contratto

Sarà riconosciuta validità soltanto alle modifiche intervenute per iscritto.

### Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto all'Agenzia Assita oppure alla Società di ogni mutamento che comporti l'aggravamento del rischio per consentire all'Assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In difetto l'Assicuratore si riserva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. di recedere dal contratto o di ridurre l'indennizzo.

### Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.).

### Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia Assita, oppure alla Società, non appena ne ha avuto conoscenza e in ogni caso entro i 30 giorni successivi (art. 1913 c.c.). La denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed essere efficace, deve contenere la analitica narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio del danneggiato, la data, il luogo e la causa del sinistro. L'assicurato deve parimenti inviare contestualmente o a seguito della denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore. L'inadempimento di uno e/o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.. Per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo, sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi, la data della prima richiesta di risarcimento.

### Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

### Art. 9 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata ricevuta almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

### Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 11 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

### Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

## NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

### Art. 13 - Delimitazione dell'assicurazione

Ai fini dell'assicurazione prestata con la presente polizza, non sono comunque considerati indennizzabili i danni provocati:

- al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- ai dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- ai collaboratori, ai dipendenti e ai praticanti che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.

### Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, nei limiti indicati al successivo Art. 30 della garanzia Tutela Giudiziaria.

### Art. 15 - Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.

Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.

## NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

### Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Avvocato iscritto all'Albo del relativo Ordine. La Società in dipendenza di quanto stabilito all'Art. 20 - Limiti di indennizzo, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare ai clienti, ai mandanti, ai committenti e a coloro dai quali ha ricevuto l'incarico per danni patrimoniali cagionati per colpa lieve o grave dei quali sia civilmente responsabile. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità derivanti all'Assicurato da:

- espletamento di consulenza e assistenza fiscale;
- espletamento delle funzioni di Curatore, Commissario giudiziale e Liquidatore in tutte le procedure di natura concorsuale, concordato, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
- espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
- fatto colposo e/o doloso di collaboratori che svolgono la pratica a favore e presso L'Assicurato o lo Studio Associato Assicurato ovvero di collaboratori che svolgono la loro attività in esclusiva a favore e presso il Professionista Assicurato o lo Studio Associato Assicurato, ovvero i dipendenti dello Studio Professionale dell'Assicurato, anche se iscritti ad un albo professionale;
- fatto colposo di sostituti d'udienza; fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, fermo il diritto di regresso della Società nei confronti degli eventuali responsabili;
- conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

Inoltre l'assicurazione vale:

- per la sola attività professionale dell'Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale;
- per l'espletamento delle funzioni di Giudice tributario, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/04/1988 n° 117 - Responsabilità del Giudice.
- in particolare la copertura opera con riferimento a consulenze offerte o effettuate ai clienti per il tramite di strumenti informatici, salvo che l'errore dipenda dall'inadeguato funzionamento del mezzo informatico.

### Art. 17 - Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, QUALUNQUE SIA L'EPOCA IN CUI È STATO COMMESSO IL FATTO che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l'Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L'omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell'Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa. In tal senso, ai fini di quanto previsto dall'Art. 1892 c.c., a titolo puramente esemplificativo, si precisa che costituisce notizia o percezione della preesistenza di un fatto potenzialmente generatore di obbligo risarcitorio, l'avvenuta proposizione in giudizio di eccezioni quali la estinzione del giudizio, decadenza anche istruttorie, prescrizioni et similia. Si precisa, altresì, che la conoscenza di un elemento atto a far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento del danno, è soddisfatta dalla semplice comunicazione di un evento da parte del cliente, dalla sua eccezione o rilievo dagli uffici finanziari, da colloqui o incontri con terzi nei quali il fatto produttivo del danno sia comunque emerso. L'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto e conferma di essere cosciente che l'inesattezza della dichiarazione ora resa comporta la decadenza dai diritti assicurativi ai sensi della norma citata. Limitatamente ai danni che traggono origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza R.C. professionale stipulata precedentemente con altra Compagnia, la presente assicurazione avrà efficacia "a secondo rischio" rispetto alle somme garantite dall'altra polizza, mentre risponderà "a primo rischio" per le garanzie non prestate dall'altra polizza.

### Art. 17 bis. - Garanzia Postuma illimitata.

L'assicurazione vale, esclusivamente a favore dell'Assicurato che ha corrisposto il premio maggiorato:

- per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal cliente.
- nel caso di cessazione dell'attività professionale con conseguente cancellazione dall'Albo come previsto dall'articolo 15 - Cessazione del rapporto assicurativo, per tutte le richieste di risarcimento che pervengano in qualsiasi momento successivo alla data di cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso, salvo i casi previsti dall'art. 8 - Disdetta in caso di sinistro, nonché in caso di sospensione o radiazione dall'Albo.
- a favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio ed eutanasia.

### Art. 18 - Rischi esclusi

L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà. Sono esclusi i danni e le responsabilità che si verificano o insorgono in occasione di:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge;
- perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
- inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- svolgimento di attività non specificatamente previste dall'ordinamento professionale. In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all'attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di Revisione e/o certificazione e per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31/03/1975 n. 136 e successive modificazioni);
- mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati;
- per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie, sanzioni comunque denominate, comprese quelle previste dall'ordinamento professionale, inflitte personalmente all'Assicurato;
- guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- sono escluse le richieste di risarcimento riferite ad attività non contemplate dall'ordinamento professionale;

- p) restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute alla Società successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata della polizza. Restano comunque compresi i casi previsti all'Art 17 bis;
- q) non sono indennizzabili i sinistri temporalmente successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa.
- r) i sinistri che attengano o si originano dalla attività di liquidatore volontario di società, di amministratore o comunque correlati all'espletamento di una attività gestoria che non tragga titolo da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le attività professionali svolte in Italia e occasionalmente in qualsiasi altro Paese d'Europa.

#### Art. 20 - Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo. La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro (senza scoperto) di Euro 500. In ipotesi di responsabilità dell'Assicurato derivanti da attività professionale connessa alla responsabilità civile automobilistica, la garanzia è prestata con franchigia fissa di Euro 5.000. Gli scoperti e le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, farli assicurare da altre imprese. Per le funzioni di Sindaco - Revisore Contabile - Revisore Enti Locali valgono i limiti previsti dalla Estensione di garanzia alla RC Professionale - Funzione di Sindaco - Revisore Contabile. La franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, farli assicurare da altre imprese.

#### Art. 21 - Studio associato

In presenza di Studio Associato, la presente assicurazione riguarda la parte di responsabilità dell'Assicurato.

Quando nell'accadimento di un danno abbia concorso l'opera di più professionisti associati e individualmente assicurati con la Società, questa risponderà per tale danno, in base alle condizioni di polizza per la somma dei singoli massimali, ma comunque per un importo totale non superiore a Euro 1.500.000.

#### Art. 22 - Conduzione dei locali adibiti a studio professionale

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di efficacia del contratto, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale, sia nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti. La presente garanzia è prestata senza applicazione di alcun scoperto o franchigia a carico dell'Assicurato fino a concorrenza di un massimale di Euro 516.000 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

## NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

#### Art. 23 - R.C.O. Dipendenti (compreso danno biologico)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n° 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. della Previdenza Sociale del 12 luglio 2000.

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Questa specifica garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di Euro 516.000 per sinistro con un sottolimito per persona pari a Euro 516.000.

#### Art. 24 - Committenza

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, collaboratori e praticanti, in relazione alla guida di autoveicoli e motocicli (comprese le lesioni corporali ai terzi trasportati) nonché di ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati e l'utilizzo sia avvenuto per ragioni di servizio. È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa e/o di surroga della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di Euro 270 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

## REGOLAZIONE PREMIO

#### Art. 25 - Regolazione Premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante il periodo annuo di riferimento, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro il 30-9 di ciascun anno l'Assicurato deve fornire alla Società dichiarazione attestante l'indicazione dei compensi realizzati nell'esercizio precedente. La differenza attiva e/o passiva per la Società risultante dalla regolazione, deve essere pagata e/o rimborsata a conguaglio con il primo premio di polizza scadente successivamente. Se l'Assicurato non effettua la comunicazione dei dati anzi detti o il pagamento della differenza dovuta nei termini prescritti, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente per l'adempimento o la risoluzione del contratto, in caso di sinistro applicherà le norme di legge a riguardo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari e a richiedere copia dei bollettini di versamento alla competente cassa di previdenza degli importi versati a titolo di contributo integrativo obbligatorio.

## NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA

#### Art. 26 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, quando opera la tutela di cui agli Artt. 16 e seguenti norme che regolano la RC Professionale, assume a proprio carico, secondo le condizioni indicate nel successivo art. 30, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sia civili che penali, rese necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell'attività professionale dichiarata e precisamente:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

La garanzia comprende:

- controversie relative a danni subiti dall'Assicurato e dai suoi dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
- controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- difesa penale per reato colposo o contravvenzione dell'Assicurato;
- controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività;
- le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 270.

#### Art. 27 - Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie relative a fatti dolosi contestati all'Assicurato, a prescindere dall'accertamento sulla loro esistenza e fondatezza;
- le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.

La garanzia non è operante:

- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società;
- per controversie di natura previdenziale;
- per controversie riguardanti la circolazione dei veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- se il professionista non è iscritto all'Albo.

La garanzia sulla tutela giudiziaria è altresì esclusa in tutti i casi di inoperatività della garanzia per la responsabilità civile professionale.

#### Art. 28 - Limiti territoriali

La garanzia riguarda i sinistri che si verificano e debbano essere giudizialmente trattati:

- in tutti gli stati d'Europa, in ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale
- solamente in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.

#### Art. 29 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità del contratto e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi e che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, sempre che l'Assicurato non abbia stipulato nuova od altra polizza per il medesimo rischio con diversa Compagnia. In questo caso la garanzia cessa alla data di scadenza del contratto e non è valida ed operante per i sinistri successivamente denunciati, ancorché relativi a fatti e/o comportamenti avvenuti o posti

in essere durante il periodo di vigenza della polizza. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

#### Art. 30 - Gestione delle vertenze di danno

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, nell'interesse dell'Assicurato, designando propri legali e tecnici ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. I costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dalla Società restano interamente a carico della medesima.

Qualora l'Assicurato intenda avvalersi di legali e tecnici di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà farne richiesta alla Società. Concesso il gradimento alla scelta, la Società riconoscerà all'Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti, con applicazione di una franchigia di Euro 270 per sinistro.

## CONDIZIONI PARTICOLARI/AGGIUNTIVE

(valide solo se espressamente richiamate)

### A) Formula YOUNG

L'Assicurazione viene prestata esclusivamente agli iscritti all'Albo Professionale da non più di 3 (tre) anni alla data di sottoscrizione della presente polizza e cessa alla successiva scadenza annuale di premio per quelli che raggiungono tale limite temporale.

### B) Franchigia Fissa ed assoluta

In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, la liquidazione dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia assoluta di euro 2.500. In concomitanza di due o più franchigie si applicherà un'unica detrazione nella misura di euro 2.500.

### C) Attività di Tributarista

La garanzia è estesa alle seguenti attività:

- tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette; - redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali;
- domiciliazione ai fini fiscali;
- rappresentanza per i rapporti tributari.

La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso, analogamente a quanto disposto dall'art. 1907 c.c.. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

### D) Giudice di Pace

La garanzia è estesa all'attività di Giudice di Pace svolta presso la Sede indicata, nell'apposito spazio, in prima facciata di polizza.

## Estensione alla garanzia RC Professionale – Funzioni di Sindaco - Revisore Contabile

(Valida se indicati e sottoscritti i dati richiesti nel modulo di proposta che forma parte integrante del presente contratto e se corrisposto il premio maggiorato come evidenziato negli appositi spazi in prima facciata di polizza)

La garanzia è estesa ai danni patrimoniali cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza della violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi all'esecuzione delle funzioni di Sindaco - Revisore Contabile - Revisore Enti locali, svolta nei Collegi Sindacali delle Società o Enti indicati nel modulo di proposta per assicurarsi che forma parte integrante del presente contratto.

Ogni anno, in occasione del pagamento della rata, l'Assicurato avrà l'obbligo di fornire un elenco completo degli incarichi in corso, dichiarare i relativi emolumenti e sarà tenuto alla regolazione premio come previsto dall'articolo 25 - Regolazione Premio. La Società risponde della parte di responsabilità che compete all'Assicurato e la garanzia è prestata nei limiti del massimale assicurato, con scoperto a carico dell'Assicurato pari a 1/10 dell'importo di ogni sinistro col massimo di Euro 52.000,00.

L'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre CINQUE ANNI prima della data di effetto della polizza e non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione del contratto. L'assicurazione non è operante per le posizioni di Sindaco in società che siano state ammesse ad una delle procedure concorsuali prima della sottoscrizione del contratto.

## INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

### Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 175/95, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

### Reclami in merito al contratto

Qualora le Parti abbiano scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno essere rivolti a:

**I.S.V.A.P. - Reclami e tutela del consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA.** Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

**Assicuratrice Milanese S.p.A. Ufficio Reclami Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO)**  
 telefax 059/7479112 – mail: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it

### Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno di accadimento del fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008.

Il diritto dell'Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questa l'azione.

*Si invita il Contraente a leggere attentamente tutte le clausole scritte nel contratto prima di sottoscriverlo e dare così piena accettazione dello stesso.*

Il Contraente Assicurato



**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente gli artt. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro; 8 - Disdetta in caso di sinistro; 9 - Proroga dell'Assicurazione; 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali; 15 - Cessazione del rapporto assicurativo; 17 - Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata; 20 - Limiti di indennizzo; 30 - Gestione delle vertenze di danno.**

Il Contraente Assicurato



# ALLEGATO 7/B

**INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE E/O ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTE TALI MODIFICHE, COME PREVISTO DALL'ALLEGATO 7B, REGOLAMENTO ISVAP DEL 16 OTTOBRE 2006, N. 5.**

Ai sensi della vigente normativa, l'Intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull'Intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative.

## PARTE I

### Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente.

Dati del soggetto che entra in contatto con il Contraente e/o Assicurato:

ASSITA SPA SEDE E DIREZIONE GENERALE:  
20123 MILANO - P.LE BARACCA, 10. - TEL. 02 48.00.95.10 (r.a.) - FAX 02 48.01.22.95 - 48.18.897 - Casella Postale 1595 Milano  
Capitale sociale Euro 120.000 interamente versato  
Registro imprese Milano n. 203066 - R.E.A. n. 1066853 - C.F./P.IVA 04937580159

Numero e data di iscrizione nel registro con l'indicazione della relativa sezione:

**ISCRIZIONE AL RUI N. A000012675 SEZIONE A**

Indirizzo della sede operativa, recapito telefonico ed indirizzi internet e di posta elettronica:

ASSITA SPA SEDE E DIREZIONE GENERALE:  
20123 MILANO - P.LE BARACCA, 10. TEL. 02 48.00.95.10 (r.a.) - FAX 02 48.01.22.95 - 48.18.897 - Casella Postale 1595 Milano.  
Indirizzo posta elettronica: [assita@assita.it](mailto:assita@assita.it) - indirizzo internet: [www.assita.com](http://www.assita.com)

Denominazione sociale delle Imprese di cui sono offerti i prodotti:

ASSICURATRICE MILANESE SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI  
CHARTIS EUROPE SA

L'autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta quale intermediario assicurativo è l' ISVAP ([www.isvap.it](http://www.isvap.it)).

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell' ISVAP. ([www.isvap.it](http://www.isvap.it))**

## PARTE II

### Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Assita s.p.a.
- Assita s.p.a. fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale.
- Assita s.p.a. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- Il Contraente e/o Assicurato può richiedere la denominazione delle Imprese di Assicurazione con le quali Assita s.p.a. ha o potrebbe avere rapporti d'affari scrivendo all'indirizzo: **20123 Milano - P.le Baracca, 10** o telefonando al numero **02/48.00.95.10 r.a.** dalle ore **9.00** alle ore **13.00** e dalle ore **14.15** alle ore **18.00** tutti i giorni lavorativi, il venerdì solo fino alle ore **16.30**.

## PARTE III

### Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- I premi pagati dal Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dell'intermediario stesso.
- L'attività di intermediazione esercitata da Assita s.p.a. è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il Contraente e l'Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, hanno inoltre facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alle Imprese di Assicurazione, i cui dati sono stati innanzi specificati. Il Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

Milano, \_\_\_\_\_

Firmare per ricevuta \_\_\_\_\_



20123 MILANO - Piazzale Baracca, 10  
Tel. **02 48.00.95.10** (r.a.) Fax **02 48.01.22.95 - 48.18.897**  
Casella Postale 1595 MILANO - CAP. SOC. Euro 120.000 Interamente Versato  
Registro Imprese MILANO 203066 - R.E.A. 1066853 - C.F./P.Iva 04937580159

[www.assita.com](http://www.assita.com)

[assita@assita.it](mailto:assita@assita.it)

